

### **Registro delle imprese – Deposito delle situazioni patrimoniali dei consorzi**

**Entro il 28 febbraio prossimo**, tutti i consorzi con attività esterna, iscritti nel Registro delle imprese, hanno l'obbligo del deposito della situazione patrimoniale (non del bilancio) relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 (art. 2615-bis C.C.).

A coloro che sono in possesso di tutte le strutture tecniche necessarie e dei dispositivi di firma digitale (smart card) si consiglia di procedere all'invio telematico.

Sono in ogni caso disponibili, in rete, le modalità di deposito presso il Registro delle imprese.

Si ricorda che gli eventuali ritardi sono soggetti alla sanzione amministrativa negli **importi da un minimo di 206 euro** ad un massimo di **2.065 euro**.

Anche in questo caso sarà possibile applicare il principio dettato all'art. 16 della L. n. 689/81, per cui **l'importo potrà essere ridotto a 412 euro**.

### **Registro delle imprese – Trasmissione telematica**

Vorrei nuovamente ricordare agli Studi che ancora non hanno provveduto:

1. Di procedere alla **richiesta di conferma del mandato** per lo svolgimento dell'attività di incaricato per il rilascio di servizi di certificazione digitale, rilasciato un anno fa ed ora scaduto.  
Ricordo che il nuovo mandato prevede una durata di due anni.  
Il modello per la conferma è scaricabile direttamente dal sito Tuttocamere, nella sezione "Firma digitale" (modulo di richiesta di conferma del mandato).
2. Di procedere alla **richiesta di rilascio dei dispositivi di firma digitale** (smart-card) per i propri clienti che ne sono ancora sprovvisti o di invitare i clienti stessi a recarsi presso gli Uffici della Camera di Commercio per richiedere la smart card.
3. Di **iniziare a far uso dell'invio telematico**, almeno per le pratiche più semplici.

### **Camera di Commercio – Ruolo degli agenti di affari in mediazione**

L'articolo 40 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (concernente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza – Collegato alla Finanziaria 2002) ha dettato una **norma transitoria** stabilendo che coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, prima della data di entrata in vigore della legge n. 57 del 2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio richiesto dalla lettera e) del comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, **a condizione che** :

- a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa;
- c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

### **Promotori finanziari – Reiscrizione all’Albo nazionale di soggetti già cancellati**

La CONSOB, con Deliberazione n. 13915 del 29 gennaio 2003 (Pubblicata nella G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) ha modificato ed integrato il regolamento concernente l’Albo e l’attività dei promotori finanziari, adottato con Deliberazione n. 10629 del 8 aprile 1997, segnatamente all’articolo 18, al fine di disciplinare compiutamente la **reiscrizione dei promotori finanziari già cancellati dall’Albo nazionale**.

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 18:

1. I promotori che siano stati cancellati dall'albo su domanda, possono esservi nuovamente iscritti a domanda;
2. i promotori che siano stati cancellati dall'albo per la perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo ovvero mancato pagamento del contributo di vigilanza, possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano rientrati in possesso dei requisiti previsti dalla legge ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza;
3. i promotori che siano stati cancellati dall'albo a seguito della radiazione dall'albo, possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.

In tutti questi casi si applicano, **ai fini della reiscrizione all’Albo, le disposizioni concernenti i requisiti di professionalità vigenti al momento della precedente iscrizione**.